

ATTO PUBBLICO

Costituzione di una fondazione

AVANTI A ME Jacqueline Burckhardt Bertossa, pubblico notaio a Basilea, con sede nella Steinentorstrasse 23, Basilea, è personalmente comparsa in data odierna:

la Signora Irene Beatrix Inderbitzin, di Zurigo, residente a Uster, agendo non in nome proprio ma – conformemente alle procure qui accluse come allegato 1 (uno), sulle quali le firme del Signor François Rapeaud, di Fraubrunnen BE, residente a Schönenberg ZH, Presidente del Comitato direttivo dell'associazione Kinderanwaltschaft Schweiz, e della Signora Andrea Barbara Staubli Brunner, di Künten AG, residente a Remetschwil AG, Vice Presidente dell'associazione Kinderanwaltschaft Schweiz, rispettivamente con firma collettiva a due, vengono qui dichiarate autentiche a seguito di un confronto con due firme di indubbia autenticità – in rappresentanza di

Kinderanwaltschaft Schweiz, associazione con sede a Winterthur,

di seguito denominata «fondatrice».

La comparente si è identificata mediante documento d'identità ufficiale e ha dichiarato davanti a me quanto segue:

I. DICHIARAZIONE DI COSTITUZIONE / DESTINAZIONE DEI BENI

La fondatrice costituisce con la presente dichiarazione una fondazione con sede a Winterthur ai sensi dell'articolo 80 (ottanta) e seguenti del Codice civile svizzero.

Al fine di conseguire il suo scopo di pubblica utilità, la fondatrice destina alla fondazione, all'atto della sua costituzione, un capitale iniziale pari a CHF 50'000.– (cinquantamila franchi svizzeri).

II. STATUTO DELLA FONDAZIONE

Per la fondazione ha validità il seguente statuto:

Statuto della fondazione

«Ombudsstelle Kinderrechte Schweiz»

«Ombuds Office Children's Rights Switzerland»

«Office de l'Ombudsman des droits de l'enfant Suisse»

«Ufficio dell'Ombudsman dei diritti dei bambini Svizzera»

A. Denominazione e sede

Articolo 1

Sotto la denominazione «Ufficio dell'Ombudsman dei diritti dei bambini Svizzera» è costituita, a tempo indeterminato, una fondazione indipendente ai sensi dell'articolo 80 e seguenti del Codice civile svizzero e degli atti regolatori qui definiti.

La fondazione ha sede a Winterthur ed è sottoposta alla vigilanza delle autorità competenti.

Eventuali trasferimenti di sede in un'altra località della Svizzera necessitano del consenso dell'autorità di vigilanza.

B. Scopo

Articolo 2

La fondazione ha come scopo la conduzione di un ufficio dell'ombudsman indipendente, nazionale e facilmente accessibile, volto a rafforzare i diritti dell'infanzia. Sulla base della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, dei relativi protocolli aggiuntivi, di altre disposizioni in materia di tutela, delle leggi nazionali e delle Linee guida del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore, la fondazione consiglia e informa i bambini e i giovani in Svizzera riguardo ai loro diritti e si occupa della comunicazione tra loro e, ad esempio, i tribunali, le autorità, le strutture pubbliche e private o le organizzazioni impegnate nell'assistenza dei minori. La fondazione verifica la situazione individuale ed emana raccomandazioni. Svolge attività di prevenzione volte a tutelare durevolmente i bambini e i giovani, a garantirne la sicurezza, a rafforzarne la partecipazione e si orienta all'interesse primario del minore. La fondazione mette le proprie competenze, conoscenze ed esperienze in materia di diritti dell'infanzia e diritti procedurali a disposizione di esperti, istituti di formazione, organi legislativi come pure dell'ambiente politico e del grande pubblico. Inoltre, sostiene la Confederazione e i

Cantoni nel loro lavoro di sensibilizzazione volto alla promozione di un sistema giudiziario a misura di bambino, li informa mediante rapporti ed emana raccomandazioni. Non sottostà a istruzioni, non ha qualità di parte né poteri giurisdizionali.

La fondazione può perseguire il proprio scopo in autonomia o collaborando con istituzioni o organizzazioni che si prefiggono un obiettivo analogo. Per il conseguimento del suo scopo, può inoltre sostenere finanziariamente soggetti terzi.

Il Consiglio di fondazione può definire all'interno di un regolamento i dettagli relativi alla realizzazione dello scopo della fondazione.

La fondazione ha carattere di pubblica utilità e non ha scopo di lucro. È indipendente, apolitica e aconfessionale.

C. Patrimonio

Articolo 3

Il patrimonio della fondazione è costituito dal capitale iniziale di CHF 50'000.– (cinquantamila franchi svizzeri) versati in contanti dalla fondatrice. Ulteriori versamenti da parte della fondatrice o di altre persone, in particolare enti pubblici, sono sempre possibili.

Il Consiglio di fondazione decide in merito all'investimento del patrimonio della fondazione. Quest'ultimo va amministrato con cura e secondo principi conservativi al fine di garantire il conseguimento dello scopo prefissato. Il Consiglio di fondazione può redigere un regolamento concernente le modalità di amministrazione del patrimonio.

Articolo 4

Al fine di adempiere al proprio compito, il Consiglio di fondazione può attingere sia ai redditi annui che al capitale che costituisce il patrimonio della fondazione.

D. Organi della fondazione

Articolo 5

Gli organi della fondazione sono il Consiglio di fondazione e l'ufficio di revisione, a condizione che l'autorità di vigilanza non abbia disposto l'esonero dall'obbligo di designare un organo di revisione.

Il Consiglio di fondazione può designare altri organi, come ad esempio una direzione, comitati consultivi, o istituire commissioni.

E. Consiglio di fondazione

Articolo 6

Il Consiglio di fondazione è composto da tre-cinque membri. La composizione del Consiglio di fondazione deve essere tale da garantirne la competenza, l'indipendenza e la neutralità. Il Consiglio di fondazione stabilisce i requisiti relativi al profilo dei propri membri in un regolamento specifico.

La fondatrice nomina i primi membri del Consiglio di fondazione. In mancanza di un organo elettivo separato, il Consiglio di fondazione designa i propri membri per cooptazione.

Il Consiglio di fondazione si autocostruisce e nomina al suo interno un Presidente e un Vice Presidente. Il Consiglio di fondazione rappresenta la fondazione verso l'esterno, designa i membri o le persone aventi diritto di firma giuridicamente vincolante e definisce la modalità di firma.

I membri del Consiglio di fondazione restano in carica per tre anni e sono rieleggibili. Il periodo di carica massimo è tuttavia di dodici anni.

La revoca dal Consiglio di fondazione per motivi gravi è possibile in qualsiasi momento. Un motivo grave è dato in particolare quando il membro interessato viola i propri obblighi nei confronti della fondazione o se non è più in grado di svolgere debitamente il proprio incarico. Il Consiglio di fondazione delibera sulla revoca dei propri membri con una maggioranza di 2/3.

I membri del Consiglio di fondazione operano a titolo onorifico. Il Consiglio di fondazione può emanare un regolamento concernente il versamento di gettoni di presenza o il rimborso delle spese.

Articolo 7

Il Consiglio di fondazione può deliberare se è presente la maggioranza dei suoi membri. Le delibere sono prese a maggioranza semplice, salvo nei casi in cui l'atto di fondazione o un regolamento prevedano una maggioranza qualificata. A parità di voti, la decisione finale spetta al Presidente. Le riunioni e le delibere sono messe a verbale.

Le delibere possono essere prese anche mediante circolazione degli atti, purché nessun membro richieda la deliberazione orale. Le delibere prese mediante circolazione degli atti richiedono l'unanimità.

Articolo 8

Il Consiglio di fondazione ha i seguenti compiti e obblighi:

- adotta tutte le misure necessarie per garantire l'esistenza formale della fondazione;
- amministra il patrimonio della fondazione secondo solidi principi commerciali, vale a dire in modo accurato e attento alla sicurezza;
- delibera sulle misure da adottare per il conseguimento dello scopo della fondazione;
- nomina la persona a capo del segretariato («Ufficio dell'Ombudsman dei diritti dei bambini Svizzera»), la quale svolge la propria attività conformemente al presente atto e ai regolamenti emanati in materia dal Consiglio di fondazione;
- può delegare ulteriori mansioni o progetti a terzi e sorvegliare i mandati conferiti;
- allestisce il conto annuale della fondazione al 31 (trentuno) dicembre;
- presenta all'autorità di vigilanza il bilancio della fondazione, il rapporto di attività del Consiglio di fondazione, il rapporto di revisione ed eventualmente ulteriori documenti richiesti.

Il Consiglio di fondazione è vincolato all'obbligo di riservatezza. Esso garantisce in particolare il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati e la salvaguardia dei diritti della personalità delle persone a cui ha offerto sostegno.

F. Altri organi

Articolo 9

Il Consiglio di fondazione può istituire o destituire a propria discrezione altri organi, come ad es. comitati consultivi o un organo elettivo.

Questi ulteriori organi consigliano e sostengono il Consiglio di fondazione nella realizzazione dello scopo della fondazione o parti di esso, oppure in questioni di altro genere. All'organo elettivo compete la nomina del Consiglio di fondazione nel rispetto dei requisiti di indipendenza, competenza e neutralità dei candidati.

Il Consiglio di fondazione disciplina le mansioni e l'organizzazione degli altri organi in un regolamento.

G. Ufficio di revisione

Articolo 10

Il Consiglio di fondazione designa, per la durata di un anno, un ufficio di revisione riconosciuto dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori (articolo 83a del Codice civile svizzero). È ammessa la ripetuta rielezione. All'ufficio di revisione spettano i compiti stabiliti agli articoli 83b e 84a del Codice civile svizzero e in eventuali direttive dell'autorità di vigilanza.

Il Consiglio di fondazione può rinunciare, su decisione unanime, alla nomina di un ufficio di revisione, purché l'autorità di vigilanza esoneri la fondazione dall'obbligo di designarne uno.

H. Regolamento

Articolo 11

Il Consiglio di fondazione può emanare uno o più regolamenti concernenti l'organizzazione, il conseguimento dello scopo della fondazione e l'amministrazione del patrimonio. I regolamenti e le relative modifiche vanno inoltrati all'autorità di vigilanza.

I. Modifica dell'atto di fondazione

Articolo 12

Il Consiglio di fondazione può chiedere all'autorità di vigilanza, su decisione unanime, di modificare lo statuto della fondazione mantenendo inalterato lo scopo della fondazione, ad esempio in caso di entrata in vigore di una legge federale concernente un ufficio dell'ombudsman dei diritti dei bambini o al fine di integrare ulteriori organi secondo quanto stabilito all'articolo 9.

J. Scioglimento

Articolo 13

La fondazione può essere sciolta in via anticipata solo per i motivi previsti dalla legge (articolo 88 del Codice civile svizzero) e solo previa approvazione dell'autorità di vigilanza, in seguito a decisione unanime del Consiglio di fondazione.

In caso di scioglimento della fondazione, il Consiglio di fondazione devolve l'eventuale patrimonio residuo a persone giuridiche di pubblica utilità, con scopo identico o analogo, che sono esentate dall'obbligo fiscale in virtù del loro scopo pubblico o di pubblica utilità e hanno

la loro sede in Svizzera. È esclusa la reversione del patrimonio della fondazione alla fondatrice o ai relativi successori.

K. Iscrizione nel Registro di commercio

Articolo 14

La fondazione viene iscritta nel Registro di commercio del Canton Zurigo.

III. PRIMO DOMICILIO

Il primo domicilio della fondazione si trova nella Theaterstrasse 29, 8400 Winterthur.

IV. PRIMO CONSIGLIO DI FONDAZIONE

Il Consiglio di fondazione è composto, fino a decisione contraria, da quattro membri. La fondatrice nomina, con il presente atto, le seguenti persone quali membri del primo organo supremo della fondazione:

- François Emile Michel Marie Rapeaud, di Fraubrunnen BE, residente a Schönenberg ZH, in veste di Presidente
- Andrea Barbara Staubli Brunner, di Künten AG, residente a Remetschwil AG, in veste di Vice Presidente
- Alessandro D'Elia, di Mettmenstetten ZH, residente a Mettmenstetten ZH
- Francisco Pavone, di Höri ZH, residente a Zurigo

Le persone designate accettano l'incarico mediante sottoscrizione dell'iscrizione nel Registro di commercio.

V. UFFICIO DI REVISIONE

Come ufficio di revisione per il primo anno contabile è stata incaricata la KPMG AG di Zurigo.

IN FEDE DI CHE, il presente atto costitutivo è stato letto, approvato e sottoscritto dai
componenti e firmato da me, il notaio, con apposizione del mio sigillo ufficiale.

BASILEA, il 25 (venticinque) giugno 2020 (duemilaventi)

Prot. gen. n. /2020

Allegato 1